

- Falco Uff. II

- Ufficio informatico:
per verifica uteriamento

L. uno

20.9.07
Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel.06/66591453/456 - fax 06/66162776



GDAP-0279495-2007

PU-GDAP-5000-14/09/2007-0279495-2007

LETTERA CIRCOLARE

All. uno

All'Istituto Superiore di Studi
Penitenziari
ROMA-CASAL DEL MARMO

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amm.ne Penitenziaria
LORO SEDI

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Gruppo Operativo Mobile
ROMA-VIA DI BRAVA

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Coordinamento dei Servizi di Sicurezza,
Vigilanza e Autoparco
SEDE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per il Coordinamento delle
Traduzioni e dei Piantonamenti
SEDE

Alla Direzione del Servizio
Approvvigionamento e Distribuzione
Armamento e Vestiario del Corpo di
Polizia Penitenziaria
ROMA-REBIBBIA

Al Ministero della Giustizia
Reparto Autisti e Scorte
Via Arenula, n.70
ROMA

Alla Direzione del Centro
Amministrativo "G. Altavista"
ROMA



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
 Ufficio III - Sezione I - Automezzi -
 Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel.06/66591453/456 - fax 06/66162776

e, per conoscenza



Alla Direzione Generale del
 Personale e della Formazione
SEDE

OGGETTO: Decreto 15 agosto 2007 – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota n.300/A/1/26352/101/3/3/) del 24 agosto 2007 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato -, relativa a quanto in oggetto specificato.

I Provveditorati Regionali sono invitati a rendere noto quanto contenuto nella presente a tutti gli istituti penitenziari e servizi di competenza.-

IL DIRETTORE GENERALE
 Enrico ragosa

+390646530434

DI

*Seg. Gen
A.G. Belli
A.G. Perr
25-8-07*

*A. Vacc
30.8.2007*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/26352/10\3/3/9

Roma, 24 agosto 2007

OGGETTO: Decreto 15 agosto 2007.

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.



- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI **FAX** ROMA
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA **FAX** ROMA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI **FAX** ROMA
Corpo Forestale dello Stato
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI **FAX** ROMA

GDAP-0261737-2007
PE-GDAP-1800-25/08/2007-0261737-2007



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA **Fax**
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO

ROMA

LORO SEDI

CESENA

Per opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, è stato pubblicato il decreto in oggetto indicato di cui si allega il testo.

In proposito, si rappresenta che la presente fa seguito alla circolare p.n. del 20 agosto u.s. con la quale si sono fornite ulteriori disposizioni operative per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

18:51

INTERNO SICUREZZA 300 → 0666165680

+390646530434

MINISTERO DEI TRASPORTI**DECRETO 15 Agosto 2007**

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:

a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,

b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,

c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono

+390646530434

essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Il Ministro dell'interno
Amato